

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 140
Bellinzona, 27 giugno

35/2014

Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per il settore del prestito di personale nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici (del 24 giugno 2014)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Visti i controlli effettuati, nel corso del 2013, dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO), dai quali sono emersi degli abusi ai sensi dell' art. 360a CO nel settore del prestito di personale nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e generi voluttuari, nonché in aziende di trasporti pubblici;

Considerata l'eshaustività dell'inchiesta che ha interessato tutto il personale a prestito nelle aziende non assoggettate al rispetto delle disposizioni sui salari minimi in virtù dell'art. 3 cpv. 3 del Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale; preso atto della decisione della Commissione tripartita del 21 marzo 2014 di proporre al Consiglio di Stato l'adozione di un contratto normale di lavoro (CNL) con salari minimi vincolanti per il prestito di personale nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e generi voluttuari, nonché in aziende di trasporti pubblici.

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 24/2014 di martedì 25 marzo 2014 del Contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per il prestito di personale nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e generi voluttuari, nonché in aziende di trasporti pubblici.

ritenuto che le osservazioni presentate entro il termine fissato (30 giorni dalla pubblicazione) sono state sottoposte all'attenzione della Commissione tripartita, la quale nella riunione del 6 giugno 2014 ha tuttavia deciso di confermare il CNL così come pubblicato sul FU del 25 marzo 2014;

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.,
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

decreta:

Il Contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per il prestito di personale nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e generi voluttuari, nonché in aziende di trasporti pubblici, allegato, entra in vigore il 1° settembre 2014.

Bellinzona, 24 giugno 2014

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Bertoli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

ALLEGATO

Contratto normale di lavoro per il settore del prestito di personale nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e generi voluttuari, nonché in aziende di trasporti pubblici

Le disposizioni evidenziate in grassetto hanno carattere obbligatorio:

Campo di applicazione

Art. 1 Il CNL con salari minimi vincolanti è applicabile a tutto il personale a prestito nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e generi voluttuari, nonché in aziende di trasporti pubblici.

Importo del salario minimo

Art. 2 ¹Salari orari minimi di base in CHF (in caso di pagamento della 13. mensilità):

Lavoratori non qualificati CHF 16.46/ora

Lavoratori qualificati CHF 21.95/ora

Salari orari minimi di base in CHF (in caso di pagamento di 12 mensilità):

Lavoratori non qualificati CHF 17.83/ora

Lavoratori qualificati CHF 23.78/ora

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

– 8.33% per 4 settimane di vacanza o 10.64% per 5 settimane di vacanza

– 3.6% per 9 giorni festivi

Adeguamento al rincaro dei salari minimi

Art. 3 I salari minimi saranno adeguati in base agli adeguamenti stabiliti dalle parti per i salari del CCL per il settore del prestito di personale applicabile alle aziende che per quanto concerne i lavoratori presi in prestito presentano un salario annuo di almeno CHF 1'200'000.–.

Altre disposizioni

Art. 4 Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Entrata in vigore e durata

Art. 5 Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per il settore del prestito di personale nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e generi voluttuari, nonché in aziende di trasporti pubblici.

Il contratto ha una validità di 3 anni.